

LEGGE 24 giugno 1923, n. 1395

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti. (023U1395)

Vigente al: 24-10-2020

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il titolo d'ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell'articolo 12.

Art. 2.

E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti inscritti nell'albo in ogni provincia.

Per ciascun inscritto nell'albo sara' indicato il titolo in base al quale e' fatta l'inscrizione.

Art. 3.

Sono inscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'articolo 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938.

Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del R. decreto n. 485 in data 6 settembre 1902.

Art. 4.

Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorita' giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo.

Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli inscritti nell'albo.

Tuttavia, per ragioni di necessita' o di utilita' evidente, possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non inscritte nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

Art. 5.

Gli inscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

1° procede alla formazione e all'annuale revisione e pubblicazione dell'albo, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria e alle pubbliche Amministrazioni;

2° stabilisce il contributo annuo dovuto dagli inscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;

3° da' a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

4° vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

Art. 6.

Contro le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla mancata iscrizione nell'albo e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 7.

Le norme relative alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonche' quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove provincie, e tutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere di una Commissione di nove componenti, da nominare con decreto Reale, su proposta del Ministro della giustizia, d'accordo con gli altri ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggano i requisiti per l'iscrizione nell'albo.

Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorita' indicate all'articolo 11 albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per altre categorie dei periti tecnici.

Potranno essere inscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da scuole Regie pareggiate o parificate.

Con apposito regolamento, sulla proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dello esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione.

Diposizioni transitorie.

Art. 8.

Ferma la condizione di cui all'articolo 3, possono essere inscritti nell'albo, pure non possedendo il requisito di cui all'articolo 1, coloro i quali, anteriormente alla pubblicazione della presente legge, siano stati abilitati all'esercizio della professione dalle disposizioni vigenti.

Art. 9.

Possono essere inscritti nell'albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino con titoli di avere esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di ingegnere o di architetto e di avere cultura sufficiente per il detto esercizio.(1) (3) ((5))

Sui titoli presentati giudicheranno due apposite Commissioni, nominate dal ministro della Istruzione, composte ciascuna di sette membri, quattro scelti tra i docenti negli Istituti superiori e tre

A ciascuna di dette Commissioni saranno aggregati inoltre, con voto consultivo, altri due liberi professionisti appartenenti alla categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni saranno sostenute dall'Erario. Ciascun candidato dovra' pagare una tassa di lire 500 secondo le norme da stabilire per regolamento.(4)

AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 11 novembre 1926, n. 2186, convertito senza modificazioni dalla L. 22 maggio 1927, n. 841, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine previsto dal primo comma del presente articolo e' prorogato fino al 30 aprile 1927.

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio D.L. 5 gennaio 1928, n. 13, convertito senza modificazioni dalla L. 31 maggio 1928, n. 1486, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' concesso un nuovo termine, fino al 30 aprile 1928, per la presentazione delle domande di iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti, a norma degli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395".

AGGIORNAMENTO (4)

Il Regio D.L. 28 luglio 1929, n. 1363, convertito senza modificazioni dalla L. 1 maggio 1930, n. 539, ha disposto (con l'art. 2, commma 1, numero 7°) la soppressione della tassa prevista dall'ultimo comma del presente articolo.

AGGIORNAMENTO (5)

- Il Regio D.L. 16 dicembre 1935, n. 2263, convertito senza modificazioni dalla L. 2 aprile 1936, n. 715, ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Coloro che posseggono uno dei titoli richiamati nell'articolo seguente possono chiedere, ai fini dalla iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti giusta gli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, che le Commissioni, di cui agli stessi articoli, tengano conto, per il computo del periodo decennale o quinquennale di attivita' professionale, nei limiti indicati nell'art. 3 del presente decreto, anche di quella parte di attivita' che essi abbiano svolto dopo il termine stabilito dai detti articoli 9 e 10";
- (con l'art. 3, comma 1) che "L'attivita' professionale svolta dopo il termine indicato negli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e' computata per un periodo di un anno. Per gli ex combattenti e per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente alla Marcia su Roma e' computata anche per un periodo maggiore, che non superi pero' rispettivamente la durata del servizio militare di guerra, ovvero della iscrizione al Partito anteriormente alla Marcia su Roma";
- (con l'art. 3, comma 3) che "In ogni caso l'attivita' professionale svolta dopo il termine indicato negli articoli 9 e 10 della legge su richiamata, non puo' essere computato per una durata complessiva superiore a cinque anni nell'ipotesi preveduta dall'art. 9 e a due anni e mesi sei nell'ipotesi preveduta dall'art. 10".

Art. 10.

Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita da un'Accademia o Istituto di' belle arti nel Regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto, potranno essere inscritti nell'albo come architetti. (2) (3) ((5))

Il giudizio sul lodevole esercizio e' dato dalla Commissione di cui all'articolo precedente.

AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio D.L. 6 febbraio 1927, n. 181, convertito senza modificazioni dalla L. 22 maggio 1927, n. 842, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti di coloro che sono contemplati nell'art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, potra' avvenire fino a tutto il 30 giugno 1927 e le domande relative potranno essere presentate non oltre il 30 aprile 1927".

AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio D.L. 5 gennaio 1928, n. 13, convertito senza modificazioni dalla L. 31 maggio 1928, n. 1486, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' concesso un nuovo termine, fino al 30 aprile 1928, per la

presentazione delle domande di iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti, a norma degli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395".

AGGIORNAMENTO (5)

- Il Regio D.L. 16 dicembre 1935, n. 2263, convertito senza modificazioni dalla L. 2 aprile 1936, n. 715, ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Coloro che posseggono uno dei titoli richiamati nell'articolo seguente possono chiedere, ai fini dalla iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti giusta gli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, che le Commissioni, di cui agli stessi articoli, tengano conto, per il computo del periodo decennale o quinquennale di attivita' professionale, nei limiti indicati nell'art. 3 del presente decreto, anche di quella parte di attivita' che essi abbiano svolto dopo il termine stabilito dai detti articoli 9 e 10";
- (con l'art. 3, comma 1) che "L'attivita' professionale svolta dopo il termine indicato negli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e' computata per un periodo di un anno. Per gli ex combattenti e per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente alla Marcia su Roma e' computata anche per un periodo maggiore, che non superi pero' rispettivamente la durata del servizio militare di guerra, ovvero della iscrizione al Partito anteriormente alla Marcia su Roma";
- (con l'art. 3, comma 3) che "In ogni caso l'attivita' professionale svolta dopo il termine indicato negli articoli 9 e 10 della legge su richiamata, non puo' essere computato per una durata complessiva superiore a cinque anni nell'ipotesi preveduta dall'art. 9 e a due anni e mesi sei nell'ipotesi preveduta dall'art. 10".

Art. 11.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il presidente della Corte di appello. o, nelle provincie dove non e' sede di Corte di appello, il presidente del Tribunale avente giurisdizione sul capoluogo, procede alla formazione dell'albo.

Art. 12.

Agli inscritti nell'albo a norma degli articoli 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all'esercizio della professione di ingegnere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Oviglio - Gentile - Carnazza.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Portale Normattiva, Versione 2.0.2